



Tribunale di Roma

Sezione XIV Civile

Il Giudice designato,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 21/7/25 da Cristian Sperduti, contenente la proposta formulata ai creditori e il piano finalizzato alla sua esecuzione;

rilevato che alla domanda risultano allegati i documenti di cui all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, da ultimo integrata con nota del 6/9/25, nel termine concesso allo scopo dal giudice designato;

che la detta integrazione contiene una modifica della proposta e del piano originariamente elaborati e, ove si consideri la durata del piano di due anni più lunga rispetto al periodo previsto dall'art. 282 per l'esdebitazione in caso di procedura liquidatoria, appare conforme alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 75;

che, in particolare, il debitore propone il pagamento in misura integrale delle spese in prededuzione, in misura pari al 18% dei crediti privilegiati e in misura pari al 9,60% dei crediti chirografari e della parte dei crediti privilegiati degradata a chirografo attraverso il versamento, per la durata di 60 mesi, di una somma mensile di € 850,00 - di cui € 350,00 da detrarre dal suo reddito derivante dall'attività di procacciatore d'affari (che, nel 2024, ammontava a € 31.690,00) e € 500,00 che il padre, ~~████████████████████~~ si è impegnato a mettere a disposizione in esecuzione del piano proposto dal figlio - e ha specificato che, essendo l'autovettura di sua proprietà oggetto di pignoramento da parte della Agenzia delle Entrate con vendita fissata al 9/9/25, il ricavato dalla vendita andrà a ridurre il credito di quest'ultima di una corrispondente somma che sarà attribuita agli altri creditori;

che, come emerge dalla documentazione allegata, dalla relazione e dalla integrazione dell'OCC, devono ritenersi sussistenti i presupposti e le condizioni di proponibilità previste dall'art. 74 CCII e che, allo stato, la proposta e il piano, appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Cristian Sperduti, come da atto di integrazione depositato dall'OCC il 6/9/25;

assegna ai creditori termine fino al 30/10/25 per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale;

manda all'OCC per la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto e per riferire, una volta scaduto il termine di cui sopra, in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni.

Roma, 29/9/25.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali